



DELIBERA N. 138/26/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COLLEFERRO (ROMA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, con l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;



VISTA la nota del 26 maggio 2026 (prot. n. 0193775) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Colferro (Roma), a seguito delle segnalazioni a firma del consigliere comunale Signor Fabio Patrizi, in quanto *“in data 30 aprile 2026, nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28/2000, sulla pagina istituzionale facebook del Comune di Colferro [sono stati pubblicati] contenuti in violazione del divieto di comunicazione istituzionale e nello specifico l'inaugurazione dell'Innovation Center di Colferro, mentre nella seconda Pec l'inaugurazione della Casa della Montagna CAI Colferro”*, non conformi all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato con note del 5 maggio 2026 il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni, avendo *“riscontrato che alcuni post pubblicati dal 15 aprile in poi non hanno le caratteristiche dell'impersonalità ed indispensabilità previste dalla legge [e che] l'utilizzo del logo istituzionale nelle manifestazioni non è consentito”*, a seguito del riscontro della rimozione dei post segnalati e accertati, con la delibera n. 16/2026 ha proposto *“l'archiviazione del procedimento”*;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 6 maggio 2026, con le quali il Sindaco di Colferro, Signor Pierluigi Sanna, ha comunicato *“di aver provveduto ad un immediato e totale adeguamento spontaneo attraverso la rimozione di tutti i post pubblicati dal 15 aprile 2026 in poi”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;



CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata, realizzata dal Comune di Colleferro attraverso il suo profilo *facebook* istituzionale (https://www.facebook.com/comunecolleferro/?locale=it_IT) e dell’intera documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che il Comune di Colleferro, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la rimozione dei *post* pubblicati in data 30 aprile 2026 sul profilo *facebook* dell’Ente oggetto di segnalazione e quelli accertati a partire *“dal 15 aprile 2026 in poi”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione delle attività di comunicazione in questione ed accertato l’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l’attività di rimozione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta immediatamente in data 6 maggio 2026 dopo la contestazione dell’avvenuta violazione in data 5 maggio 2026, e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Colleferro (Roma) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella